



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PUGLIA SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

SEZIONE

N° 29

REG. GENERALE

N° 4601/2011

UDIENZA DEL

04/07/2017 ore 09:30

N°

2941/18

PRONUNCIATA IL:

04/07/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/09/18

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEUCI	CLAUDIO LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARANGELLA	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAVALLONE	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4601/2011
depositato il 23/12/2011

- avverso la pronuncia sentenza n. 350/2010 Sez:7 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TARANTO
contro:

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLL-LEGALE TARANTO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFJ010300604 IVA-ALTRO 2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Manduria, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] avviso di accertamento Iva, Irpef, Irap 2003 con cui si accertavano maggiori ricavi per Euro 178.978,00 e, conseguentemente un maggior reddito d'impresa ai fini Irpef di Euro 90.405,00, maggiori imposte Irpef per Euro 32.128,00, Addizionali Regionali per Euro 1.082,00, Addizionali Comunali per Euro 361,00, Irap per Euro 2.648,00 ed Iva per Euro 33.647,00.

Prontamente, con rituale ricorso, il contribuente eccepiva l'erroneità dell'operato dell'Ufficio per mancanza di motivazione, per mancanza di prove in ordine alla ricostruzione delle vendite in modo induttivo per carenza di elementi gravi, precisi e concordanti; inoltre, contestava l'erroneità della rettifica fondata sulla percentuale di ricarico, nonché il non aver considerato, nella rettifica effettuata, le svendite e le liquidazioni intervenute nel corso del periodo d'imposta, nonché il furto subito e concludeva per l'annullamento dell'atto impositivo.

L'Ufficio, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato e del corretto utilizzo del PVC, evidenziava il rinvenimento da parte dei verificatori di documentazione extracontabile con cui procedere alla rideterminazione del reddito tassabile e concludeva per il rigetto del ricorso.

I Giudici di prime cure, con sentenza n. 350 del 03/06/2009, in accoglimento del ricorso, hanno annullato l'avviso di accertamento impugnato e compensato le spese.

Con atto di appello depositato il 23/12/2011, l'Ufficio contestando la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 39 e 42 del DPR n. 600/73 e 2697 del C.C. ha chiesto alla Commissione Tributaria Regionale di annullare la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto e di confermare la piena legittimità formale e sostanziale dell'avviso di accertamento, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Il contribuente, con controdeduzioni presentate in data 22/07/2013, ha esposto nuovamente le proprie argomentazioni ed ha concluso con la richiesta alla Commissione Tributaria Regionale, in via principale, di rigettare l'Appello e confermare la sentenza della CTP, di annullare l'avviso di accertamento e, in via

subordinata, di sancire la massima riduzione di quanto accertato, in armonia con la situazione di fatto rilevata dallo stesso ufficio nel PVC, e della mitigazione delle sanzioni in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. 471 e 472 del 18/12/1997 e successive modifiche, con vittoria di spese e onorari in favore del difensore d'ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere parzialmente riformata e conseguentemente debba essere accolto per quanto di ragione l'Appello dell'Ufficio.

In primo luogo e preliminarmente, si osserva che in tutte le fattispecie in cui l'avviso di accertamento viene emesso a seguito di verifica effettuata da funzionari della Guardia di Finanza - come nella presente controversia -, gli Uffici, in ogni caso, al fine della legittimità dell'accertamento, hanno l'onere di provare in maniera attendibile le risultanze dei criteri adottati e la valutazione degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, evidenziando l'iter logico e giuridico adottato nella rideterminazione dell'imponibile fiscale.

L'Ufficio può procedere dunque alla rettifica dei redditi se e solo se il metodo logico adottato, definibile appunto "analitico - induttivo", è il frutto di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, nonché da incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare l'uso del suddetto potere di rettifica.

Orbene, relativamente a quanto rinvenuto in sede di verifica e riportato nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza, gli elementi positivi di reddito che risulterebbero essere stati omissi ammontano complessivamente ad euro 12.030,00.

Detto importo è la sommatoria di corrispettivi giornalieri trascritti su documentazione extracontabile - o meglio su un agenda - per euro 4.572,00 ed incassi a mezzo carte di credito e/o bancomat per euro 7.458,25.

Questa Commissione, dall'analisi della documentazione prodotta, ritiene che non vi siano dubbi sul recupero a tassazione di queste somme e quindi nella rideterminazione dell'imponibile fiscale del contribuente. Per stessa ammissione del contribuente, sull'agenda venivano annotati gli incassi giornalieri aziendali che poi

lo stesso contribuente avrebbe successivamente trascritto sui registri contabili della società. In base a quanto rilevato dai funzionari della Guardia di Finanza, la somma di euro 4.572,00, non è stata affatto trascritta in contabilità e risulta dunque totalmente omessa.

Stesso dicasi per gli incassi relativi alle carte di credito e/o bancomat per euro 7.458,25 che non trovando affatto alcun riscontro nella contabilità ufficiale, l'Ufficio ha fatto bene a richiamare a reddito.

Relativamente invece alla rettifica della base imponibile dichiarata effettuata dall'Agenzia delle Entrate e basata sulla rideterminazione di maggiori corrispettivi sulla scorta di una percentuale di ricarico quantificata nel 30%, questa Commissione ritiene non sussistano sufficienti elementi per confermare la misura del suddetto ricarico.

Dall'analisi della intera documentazione appare evidente che i presupposti presi in considerazione dall'Ufficio e posti alla base della rettifica da essi scaturiti appaiono privi di quei presupposti aventi il carattere della gravità, precisione e concordanza.

Infatti, la percentuale di ricarico sarebbe stata determinata dall'Ufficio sulla scorta di quanto riferito dal contribuente in sede di denuncia di furto presentata alla Stazione dei Carabinieri di San Marzano di S.G., relativamente al valore di acquisto ed al valore di vendita attribuito alla merce rubata. Valori che sarebbero stati utilizzati poi successivamente dal contribuente per quantificare il danno subito e richiedere il risarcimento dei danni alla propria Compagnia Assicurativa.

Pertanto, non si rinviene, dalla lettura dell'accertamento eseguito, una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita, rispetto a quelli di acquisto, fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato rispetto al fatturato complessivo, ovvero su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati, ovvero su criteri di computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, fondati su una media aritmetica ponderata.

Il solo riferimento a quanto appunto indicato nella denuncia di furto non appare sufficientemente in grado di giustificare l'adozione di quella percentuale di ricarico.

Inoltre, non sembra essere stata presa in debita considerazione il fatto che il

contribuente avesse subito dei danni materiali ed un furto nel corso dello svolgimento della sua attività e che lo stesso avesse effettuato delle svendite di liquidazione e non in saldo, prima di cessare del tutto l'attività.

Pertanto, le suddette omissioni commesse dall'Ufficio ingenerano un impedimento all'effettivo impiego della percentuale di ricarico e conseguentemente rendono complessivamente inattendibile – relativamente alla ricostruzione dei ricavi effettuata con la percentuale di ricarico del 30% – l'accertamento eseguito.

Questa Commissione, in parziale accoglimento dell'Appello proposto determina, maggiori componenti positivi ai fini Iva Irpef ed Irap per euro 12.030,00 e rinvia all'Ufficio affinché proceda alla rideterminazione delle imposte dovute, con applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Sussistono ampi motivi per disporre, ex articolo 92 del codice di procedura civile, la compensazione per intero delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale, accoglie per quanto di ragione l'Appello dell'Ufficio.

Spese compensate.

Così deciso in Taranto

04/07/2017

Relatore Estensore

Dott. Salvatore Marangella

Presidente

Dott. Claudio Leuci